

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA ed IL COMUNE DI POGGIO MIRTETO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE SCIARRA ROBERTO - AUTISTA SCUOLABUS (art. 14 C.C.N.L.22-1-2004)

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di settembre

TRA

Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina(RI), C.F. 00107990574 rappresentato dal Responsabile Area Amministrativa, Mei Salvatore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale, "*Ente di appartenenza*";

E

Il Comune di Poggio Mirteto(RI),C.F. 00094100575, rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari generali, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale, "*Ente utilizzatore*";

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definirealcuniaspettivaliiltempodilavoroinassegnazione,nelrispettodelvincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;
- l'articolo 1, comma 124 della Legge n. 145/2018 (Finanziaria2018) che prevede: "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario*

settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Sia applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."

- con intese verbali tra i suddetti comuni, attesa l'urgenza di provvedere, il Comune di Poggio Mirteto ha avanzato richiesta di convenzionamento, ai sensi della richiamata disposizione contrattuale, per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente di questo Ente SCIARRA Roberto per 15 ore lavorative settimanali dal 22-09-2022 sino al 28-09-2022;
- il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Monte San Giovanni sentito per le vie brevi, ha manifestato il proprio consenso a svolgere a tempo parziale la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Poggio Mirteto per 15 ore settimanali e per il periodo suddetto, ai sensi della richiamata disposizione;
- con deliberazione Giunta comunale n. 40 del 22/09/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Monte San Giovanni in Sabina ha quindi approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL 22/01/2004 del proprio dipendente Sciarra Roberto presso il Comune di Poggio Mirteto per 15 ore settimanali per il periodo dal 22-09-2022 sino al 28-09-2022 con mansioni di autista scuolabus;
- con deliberazione Giunta comunale n. 123 del 22/09/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Poggio Mirteto ha approvato il medesimo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL 22/01/2004 del dipendente del Comune di Monte San Giovanni in Sabina - Sciarra Roberto, per 15 ore settimanali per il periodo dal 22-09-2022 sino al 28-09-2022, con mansioni di autista scuolabus;
- tanto premesso

SI CONVIENE

e si stipula quanto segue:

art. 1 - Oggetto e fine

il dipendente Sciarra Roberto, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Monte San Giovanni in Sabina – cat. B, è autorizzato a svolgere una parte della prestazione lavorativa presso il Comune di Poggio Mirteto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del CCNL del 22.1.2004, con orario di lavoro pari a n. 15 ore settimanali, per lo svolgimento delle funzioni di autista scuolabus del Comune di Poggio Mirteto;

Il ruolo di ente capofila è assunto dal Comune di Monte San Giovanni in Sabina, in quanto ente di appartenenza.

art. 2 - Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione ha la durata dal 22/09/2022 al 28/09/2022, salvo proroghe.

La convenzione potrà essere risolta per scioglimento consensuale mediante scambio di lettere tra i Sindaci dei Comuni di Monte San Giovanni in Sabina e Poggio Mirteto;

art. 3 - Trattamento economico e riparto delle spese

Al dipendente interessato della presente convenzione spetta:

- lo stipendio conteggiato ai sensi del contratto collettivo di lavoro, rapportato all'inquadramento della dipendente, che viene corrisposto per intero dal Comune di Rocca Santa Maria e rimborsato dal Comune di Poggio Mirteto al termine della

prestazione lavorativa, in misura proporzionale alla percentuale di prestazione oraria pari a 15 oresettimanali;

- il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente per la distanza tra la sede del Comune di Monte San Giovanni in Sabina e la sede del Comune di Poggio Mirteto che sarà erogato con cadenza trimestrale direttamente dal Comune di Poggio Mirteto, come previsto dalla normativa vigente;

art. 4 - Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente Sciarra Roberto, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, è disciplinato nel seguente modo:

- 21 ore settimanali saranno prestate a favore della Comune di Monte San Giovanni in Sabina;
- 15 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Poggio Mirteto;

I Comuni di Monte San Giovanni in Sabina e Poggio Mirteto organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle esigenze funzionali ed organizzative di ciascuno. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale e in atto nelle rispettive amministrazioni ai fini di ottimizzare l'impiego.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dal Comune di Monte San Giovanni in Sabina, Ente di appartenenza titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Poggio Mirteto.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dalle amministrazioni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Monte San Giovanni in Sabina, che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Poggio Mirteto le assenze per malattia o per altre diverse cause.

art. 5 - Orario di lavoro

Il dipendente Sciarra Roberto svolge la propria attività lavorativa presso il Comune di Poggio Mirteto per 15 ore settimanali, nel periodo 22/09/2022-28/09/2022 con orario parziale, come concordato tra le amministrazioni interessate. Tali giorni potranno essere variati secondo accordi ed esigenze dei due enti.

art. 6 - Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative e contrattuali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Monte San Giovanni in Sabina
Il Responsabile del Servizio Amm.vo

per il Comune di Poggio Mirteto
Il Responsabile del Servizio Affari generali

